



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. **0007560**  
del 21/06/2019 ore 13:14:56  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO/cr

Roma, 21 GIU. 2019

**Spett. le  
Consiglio di Disciplina  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Bologna  
Piazza De' Calderini, n. 2  
40124 Bologna**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 73/2019 – Notifica integrazione capo di incolpazione*

Con riferimento al Vostro quesito del 15 aprile 2019 (prot. CNDCEC n. 5051 del 17.04.2019), con il quale si chiede, in merito ad un procedimento disciplinare aperto nel 2018, a chi debba essere comunicata la deliberazione di modifica del capo di incolpazione, si osserva al riguardo quanto segue.

L'art. 13 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale (di seguito: Regolamento) dispone, al primo comma, che "La delibera di fissazione della data del dibattimento e di eventuale integrazione del capo di incolpazione devono essere comunicate all'incolpato, al Pubblico Ministero se il procedimento è stato di iniziativa di quest'ultimo, e all'esponente qualora si renda necessaria la sua audizione, a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario".

Inoltre, il successivo art. 14 del suddetto Regolamento stabilisce, al comma 5, che "*Successivamente sono sentiti il Pubblico Ministero ove presente, l'iscritto, il Presidente del Consiglio dell'Ordine o un suo delegato se la notizia proviene da quest'ultimo, nonché l'esponente se convocato, ed i testi ammessi con provvedimento del Consiglio o del Collegio di Disciplina*".

Premesso quanto sopra indicato, si precisa pertanto che la delibera di fissazione della data del dibattimento e dell'eventuale integrazione del capo d'incolpazione deve essere comunicata, oltre a coloro che sono parti nel procedimento, ovvero al professionista incolpato ed al PM, qualora il procedimento sia stato di iniziativa di quest'ultimo - che sono peraltro i soli soggetti legittimati all'impugnazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del D. Lgs. n. 139/05 - anche all' esponente qualora si renda necessaria la sua audizione.

Qualora la notizia provenga dal Consiglio dell'Ordine, la comunicazione suddetta andrà fatta anche a quest'ultimo in quanto il Presidente può essere sentito (art. 14, 5° comma, del Regolamento sopra citato).

Infine, laddove ammessi, la comunicazione dovrà essere fatta anche ai testi.

Si precisa, infine, che la comunicazione di fissazione della data del dibattimento e della relativa integrazione del capo d'inculpazione è atto endoprocedimentale, interno al procedimento, e che l'eventuale integrazione del o dei capi di inculpazione deve essere oggetto di dibattimento prima di comportare l'irrogazione di una eventuale sanzione disciplinare.

Con i migliori saluti

Francesca Maione 